

COMUNE DI VILLA D'OGNA
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. in data

SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

TITOLO II: SICUREZZA URBANA

Art. 3 Comportamenti vietati - bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

Art. 4 Altre attività vietate

Art. 5 Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

Art. 6 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 7 Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 8 Sicurezza degli edifici pubblici o privati

Art. 9 Sgombero della neve – doveri frontisti

Art. 10 Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 11 Condizione sicura e custodia di cani e di altri animali

Art. 12 Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art. 13 Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

Art. 14 Luminarie

Art. 15 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 16 Marciapiedi e portici

Art. 17 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 18 Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Art. 19 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

TITOLO III: CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 20 Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza – Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 21 Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

Art. 22 Rifiuti

Art. 23 Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

- Art. 24 Attività ludiche
- Art. 25 Recinzione e manutenzione dei terreni
- Art. 26 Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti
- Art. 27 Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri
- Art. 28 Manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 29 Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde
- Art. 30 Disposizioni sul verde
- Art. 31 Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

TITOLO IV: TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

- Art. 32 Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 33 Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo
- Art. 34 Rumori e schiamazzi in sede stradale
- Art. 35 Abitazioni private – regolamenti condominiali – esercizio di mestieri, arti ed industrie
- Art. 36 Dispositivi antifurto

TITOLO V: ATTIVITA' LAVORATIVE

- Art. 37 Definizioni
- Art. 38 Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 39 Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale
- Art. 40 Artisti di strada
- Art. 41 Manifestazione temporanee
- Art. 42 Raccolta stracci
- Art. 43 Volantinaggio e distribuzione di oggetti
- Art. 44 Affissione manifesti
- Art. 45 Pubblicità fonica e volantinaggio
- Art. 46 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

TITOLO VI: POLIZIA ECOLOGICO – AMBIENTALE

- Art. 47 Tutela della vegetazione
- Art. 48 Fauna
- Art. 49 Pascolo
- Art. 50 Animali liberi

TITOLO VII: MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 51 Cortei funebri

Art. 52 Processioni e manifestazioni

TITOLO VIII: SANZIONI

Art. 53 Sistema sanzionatorio

Art. 54 Sanzioni

Art. 55 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali sede di attività autorizzate

Art. 56 Ripristino o rimozione delle opere abusive

TITOLO IX: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 Iter sanzionatorio

Art. 58 Abrogazione norme

Art. 59 Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento indica, nel rispetto dei principi costituzionali e della legge, le norme ed i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune di Villa d'Ogna ed i cittadini, al fine di garantire le libertà di ciascuno, i diritti ed i corrispondenti doveri. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, nonché favorire, promuovere e migliorare la qualità della vita.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) La *sicurezza urbana* è un bene pubblico, garantito da una cultura che ritiene inviolabile i diritti ed il benessere delle persone e l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono inoltre oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
 - b) La *convivenza civile* è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene ed al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico e di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello, è garantito da tutti i comportamenti che danno vita all'armonia della comunità ed al rispetto reciproco tra i suoi membri. Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
 - c) La *quiete e la tranquillità delle persone* sono tutelate, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività sia nelle ore di riposo, come presupposto fondamentale della qualità di vita nel territorio urbano.
 - d) Le *attività lavorative* si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali ed industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti incluse le attrazioni e gli spettacoli viaggianti. Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

e) È considerato *bene comune* in generale lo *spazio urbano* tutto, ed in particolare:

- il suolo di dominio pubblico;
- i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- le acque interne;
- i monumenti e le fontane monumentali;
- gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

TITOLO II – SICUREZZA URBANA

Art. 3 – Comportamenti vietati – Bellezza e fruibilità dei luoghi pubblici

1. Per garantire la sicurezza urbana è vietato:
 - a) mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, lo svolgimento delle loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione;
 - b) salvo quanto previsto dal Codice della Strada, intralciare o mettere in pericolo in qualsiasi modo la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando abusivamente gli spazi destinati ai cittadini disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate o i percorsi per i non vedenti;
2. Chi frequenta i luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattarli o di non diminuirne la funzionalità, di non arrecare danno alle strade ed alle aree comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature, agli arredi o veicoli pubblici, ai monumenti ed a qualsiasi luogo o spazio destinato alla fruizione della comunità.
3. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del patrimonio pubblico e dell'arredo urbano è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) sugli edifici pubblici e sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari apporre, disegnare, ovvero incidere sui muri, sulle porte e sugli infissi, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri, le porte e gli infissi degli edifici stessi, imbrattare o in qualunque modo danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare, disegnare, incidere o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) modificare rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà, in particolare affiggere o collocare direttamente o indirettamente

etichette adesive, volantini, locandine, cartelli, manifesti ed altri mezzi pubblicitari contenenti messaggi di qualunque genere su beni pubblici o privati quali, a titolo esemplificativo, pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi, cartelli stradali senza espressa autorizzazione in deroga; in ogni caso gli oggetti andranno rimossi entro 48 ore salvo diversa disposizione delle autorità preposte al controllo; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;

- f) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 2, senza preventiva concessione di suolo pubblico, volantini, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.
- g) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, nonché scavalcare le recinzioni a protezione degli stessi;
- h) bivaccare, abbandonare rifiuti, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui monumenti, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti;
- j) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- k) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età, stabilito con ordinanza del Sindaco;
- l) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio delle cose;
- m) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- n) lavare veicoli ed animali su suolo pubblico;
- o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

- p) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti osceni o esporre cose contrarie al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché sputare e soddisfare le proprie esigenze fisiologiche corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - r) accendere fuochi, esplodere petardi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - s) gettare a terra carte, mozziconi o qualsiasi altro oggetto;
 - t) posizionare, appoggiare o legare biciclette e moto sulle barriere di protezione dei monumenti;
4. La sosta di biciclette e moto è sempre consentita nelle apposite rastrelliere, nei luoghi appositamente adibiti a depositi di bici ed in tutte le aree urbane dove il mezzo non arrechi intralcio né al passaggio dei pedoni né delle persone con mobilità ridotta. È sempre vietata la sosta sui marciapiedi.

Art. 4 - Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni

procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

- e) scuotere e procedere su aree pubbliche alla pulizia di panni, tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento, nonché stenderli fuori dalle finestre e oltre la linea del parapetto di terrazzi e balconi prospicienti la via pubblica se creano disturbo o pericolo.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

3. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Gli organi di vigilanza o le forze dell'ordine provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione.

Art. 5 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. È vietato accendere fuochi e falò, nonché dar luogo a combustioni incontrollate di qualsiasi tipo di materiale, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 47 c. 3. Con apposita ordinanza si può derogare al divieto, in ragione di particolari esigenze, per determinati luoghi, periodi e soggetti.
2. È vietato detenere materiali o compiere atti che possano comportare pericolo di incendio, anche all'interno di edifici o aree private.
3. È fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività lavorativa o di altro genere, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. Si definiscono molesti i fumi, odori o rumori, quando sono superiori, considerando anche il luogo di emissione, alla normale tollerabilità, ancorché non percettibili a livello sensoriale, e lesivi per la salute di chi li subisce.
4. È consentito lo spandimento di effluenti di allevamento e fertilizzanti azotati esclusivamente nei periodi e con le modalità stabilite annualmente con decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

Art. 6 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. La vernice fresca, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti sulla pubblica via, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
2. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzature esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti ed edifici storici e

loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.

3. È proibito eseguire, sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, nonché sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
4. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
5. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell' ambiente circostante.
6. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell' uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d' acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell' ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 7 – Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali o regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare, anche a mano senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo per la collettività.

Art. 8 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, comprese le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, nelle parti confinanti con spazi pubblici, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto ogni profilo, in particolare: condizioni igieniche, prevenzione di incendi, stabilità degli immobili.
3. L'installazione di macchinari a motore per uso lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. A tutela della sicurezza e dell'incolumità personale, è vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, caratterizzati dalla presenza di attrezzature e macchinari. In caso di violazione e di inadeguate misure di separazioni dell'abitazione, si potrà procedere sia al sequestro di tali at-

trezzature e macchinari sia, tramite specifica ordinanza, alla disposizione di sgombero dei locali o di parte degli stessi. Il medesimo procedimento è previsto per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, o abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicarne la sicurezza o l'igiene.

5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato, in considerazione dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. I proprietari hanno l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. In caso di accertata inottemperanza, i proprietari medesimi devono provvedere tempestivamente, e comunque entro il termine di trenta giorni della notifica del verbale da parte della Polizia Locale e dell'eventuale diffida. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio, senza obbligo di preavviso e con totale addebito al proprietario dell'immobile delle spese sostenute.

Art. 9 – Sgombero della neve - doveri frontisti

1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dai singoli Comuni in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I detentori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, in particolare, a osservare i seguenti doveri:
 - a. provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti sul suolo pubblico per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami.
 - b. segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese al transennamento delle aree a rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune.
 - c. rimuovere la neve dai passi carrabili e dai marciapiedi su cui affacciano gli accessi.
2. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 20 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici destinati al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada.

3. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazione di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo, possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.
4. È vietato, anche durante le operazioni di pulizia dei passi carrabili, accessi, piante e tetti, gettare neve sulla carreggiata. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero devono ammassare la neve in modo tale da consentire il regolare utilizzo del marciapiede e da non creare turbativa alla circolazione stradale, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. L'obbligo stabilito all'articolo 20, comma 8, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i titolari di esercizi, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
7. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza

Art. 10 – Cautela per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. È obbligatorio fissare adeguatamente, con tutte le dovute cautele, infissi, vasi ed ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, per garantire la sicurezza di tutte le persone.
2. È inoltre vietato sbattere tappeti e tovaglie, innaffiare piante e lasciar cadere liquidi od oggetti che possano causare l'emissione di polveri, pericoli o comunque danni alla pubblica incolumità.

Art. 11 – Condizione sicura e custodia di cani e di altri animali

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, spavento o danno a persone e cose e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia.
2. La persona che conduce il cane o animali di altro genere è tenuta a pulire immediatamente il suolo pubblico con idonea strumentazione nel caso in cui l'animale lo insudici. La sola deroga a tale obbligo è prevista per i cittadini non vedenti, accompagnati da cani guida;

3. La persona che conduce il cane sulle pubbliche vie, piazze ed aree aperte al traffico di veicoli e pedoni, ha l'obbligo di tenerlo sempre al guinzaglio a tutela dell'incolumità sua e dei conducenti e passeggeri dei veicoli in circolazione, nonché dei pedoni. In ogni caso, i cani devono essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose, né oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi o pubblici o privati;
4. Nei parchi, giardini e aree verdi comunali nelle quali è ammesso l'accesso di cani, nonché nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico, in presenza di assembramenti di persone o in altri luoghi pubblici caratterizzati da notevole presenza di persone, questi devono essere sempre trattenuti tramite guinzaglio della lunghezza non superiore al metro; qualora gli animali rientrino nelle categorie di cui al successivo comma 7, gli stessi vanno altresì obbligatoriamente muniti di efficace museruola;
5. La persona che conduce il cane deve essere in possesso, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, del Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
6. È fatto divieto, per ragioni di salute pubblica, di introdurre cani o altri animali negli edifici comunali e nei cimiteri.
7. I cittadini che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, individuati dall'Autorità competente, sono sempre obbligati all'uso del guinzaglio e della museruola.
8. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno ed ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.
9. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
10. È vietato organizzare combattimenti tra animali.
11. È obbligatorio l'uso di guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico.
12. È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento dei cani, nell'esercizio delle loro funzioni.
13. È vietato tenere animali in condizioni tale da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici ed all'interno di abitazioni private e relative pertinenze.
14. Nei centri abitati sono ammessi allevamenti di polli, conigli ed altri animali da cortile, per consumo domestico, a condizione che siano situati ad una distanza da altre abitazioni tale da non recare molestia ai rispettivi abitanti, che il terreno nel quale si ritengono gli animali sia recintato, assodato e che non vi ristagnino acque piovane. Il recinto deve essere tenuto costantemente

pulito e devono essere adottati gli opportuni trattamenti di disinfestazione. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma si applica la normativa in materia.

Art. 12 – Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fermo restando l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. È altresì fatta salva la facoltà del titolare di limitarne l'accesso per ragioni igienico-sanitarie; tale circostanza dovrà risultare chiaramente mediante apposizione di specifico avviso all'esterno del locale. L'ingresso ai cani è comunque impedito nei negozi di alimentari ed all'interno dei locali in cui si preparano cibi.
2. È vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.
3. Salvo attività educative debitamente autorizzate, è vietato l'accesso di animali negli asili e nelle scuole.
4. In presenza di apposito cartello di divieto è vietato introdurre cani o altri animali all'interno dei parchi, giardini ed aree verdi comunali.
5. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà vietare o regolamentare l'accesso di cani e/o altri animali in aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, prevedendo eventualmente ulteriori misure da adottare a tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica e del decoro urbano.

Art. 13 – Regole per l'utilizzo degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

1. È vietato l'attendamento, sull'intero territorio comunale, di circhi con animali la cui detenzione sia stata giudicata palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante, in seguito a valutazione della competente autorità sanitaria.
2. Sono sempre vietati l'utilizzo e l'esposizione di rettili, per la tutela degli stessi animali e per evitare l'eventuale diffusione di malattie.

Art. 14 - Luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente prima dell'inizio della iniziativa, la collocazione di luminarie, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato

collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque installi luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, dovrà munirsi di una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale documentazione l'installazione degli impianti si intende non autorizzata.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà ordinare la rimozione di luminarie per motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'incolumità delle persone, nonché quando ritenute offensive e/o indecorose.

Art. 15 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose, civili e manifestazioni locali autorizzate per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
3. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà ordinare la rimozione di addobbi e festoni per motivi di salvaguardia della pubblica sicurezza e dell'incolumità delle persone, nonché quando ritenute offensive e/o indecorose.

Art. 16 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere i portici del palazzo municipale con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione ridotta.

Art. 17 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 18 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 19 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

TITOLO III -CONVIVENZA CIVILE, IGIENE, BELLEZZA E RISPETTO

DEI BENI, DEGLI SPAZI E DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 20 – Convivenza civile, igiene, bellezza, senso civico e di appartenenza - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente.
2. Ferme restando le norme vigenti, nonché le funzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici, turbare con il proprio comportamento l'ordinata convivenza civile, nonché provocare situazione di disagio.
3. È vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
6. Quando l'attività di cui al comma 5 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di adeguate capacità per il deposito dei rifiuti minuti.
7. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
8. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e del suolo pubblico circostante sino ad una distanza non inferiore a due metri, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti, devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli muniti di sacchetto di adeguate capacità e travasarne il

contenuto con adeguata frequenza; se necessario, possono essere autorizzate collocazioni di cestelli, sui marciapiedi.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 9, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

10. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
13. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Art. 21 – Comportamenti contrari all'igiene e al quieto vivere

1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, nei luoghi pubblici, aperti alla cittadinanza o destinati alla funzione collettiva sono vietati i comportamenti seguenti:
 - a. campeggiare o dimorare in tende, sacchi a pelo, veicoli, roulotte, camper, anche se attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, baracche o ripari di fortuna, occupando terreni pubblici o privati, o in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale uso;
 - b. allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione e degli enti competenti; tale divieto è esteso anche ai privati che concedono l'allacciamento alle condotte idriche ed elettriche senza le preventive autorizzazioni;
 - c. cedere a qualsiasi titolo, da parte dei privati, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, finalizzati ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla propria

- destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili dal punto di vista igienico sanitario;
- d. sdraiarsi sui gradini dei monumenti, delle chiese e dei luoghi di culto e destinati alla memoria dei defunti;
 - e. intralciare o mettere a rischio il flusso pedonale o veicolare, sdraiarsi a terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, nonché causare disturbo nei pressi di abitazioni private o strutture ospedaliere. Tali comportamenti sono vietati anche se finalizzati a chiedere la questua, vendere merci o offrire servizi quali la pulizia di vetri, fari o altre parti di veicoli;
 - f. abbandonare sul territorio urbano alimenti destinati agli animali – fatta eccezione per le aree agricole o i luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale – così come somministrare in ambito urbano qualunque tipo di alimento ai piccioni selvatici;

Art. 22 – Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere raccolti e conferiti negli appositi contenitori previsti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Non è consentito collocare sacchi che impediscano l'uso corretto dei contenitori per i rifiuti, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi o appoggiare materiale accanto agli stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati presso i contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata individuati dall'Amministrazione.
5. È vietata l'esposizione per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, nelle zone pubbliche o private previste o consuete, al di fuori dei giorni, orari, ed in ogni caso in modo difforme dalle modalità stabilite dal Comune;

6. È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere nelle piazzole ecologiche in modo diverso da quello indicato, ovvero all'esterno degli appositi contenitori.
7. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
8. È vietato depositare o abbandonare sul suolo macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente al CDR, utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
9. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o disagiata il servizio di raccolta rifiuti.
10. Sono proibiti nell'interno delle abitazioni e nelle loro vicinanze, nelle corti e nei cortili, nonché sulle pubbliche strade, i depositi di acque, di concime, d'immondizie, di rifiuti e di altre materie putrefattibili o di odore sgradevole od insalubri.

Art. 23 – Attività vietate nell'uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere autorizzata, fatte salve le disposizioni del codice della strada.
2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorarne o diminuirne la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. Sono vietati, ad esempio, i seguenti comportamenti (fatti salvi quelli espressamente autorizzati):
 - a. l'esercizio di qualsiasi attività, professionale o amatoriale, che consista nel riparare o testare veicoli, aggiustare o fabbricare mobili, tagliare legna o compiere altre azioni simili;
 - b. la pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c. il lavaggio di soglie, marciapiedi, finestre, spazi espositivi e vetrine delle attività lavorative, quando la temperatura è pari o inferiore a 0 gradi.

Art. 24 – Attività ludiche

1. Il gioco e le attività ludiche in luogo pubblico non devono arrecare danno o costituire pericolo per persone e cose. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, non-

ché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. I gruppi di cittadini che vogliono organizzare attività ludiche, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono tenuti a richiedere la prevista autorizzazione e devono attenersi alle prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico.
3. *Il Comune di Villa d'Ogna riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.*

Art. 25 – Recinzione e manutenzione dei terreni

1. I terreni privati devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie ed al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti ad evitare il rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti.
2. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni o comunque dai confini delle proprietà private, creando condizioni di pericolo, causando danni o intralcio alla circolazione.

Art. 26 – Tende, luci, insegne, spazi espositivi, vetrine, targhe e monumenti

1. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. In caso di inosservanza del presente obbligo, è previsto che decadano le relative autorizzazioni a norma del regolamento edilizio vigente.
2. La posa di monumenti, tabernacoli, targhe o lapidi commemorative deve essere autorizzata dal comune.
3. Il Comune ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni, previo accordo con i privati.
4. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti, al Regolamento Edilizio Comunale e al progetto approvato dall'assemblea condominiale.
5. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali regionali e in materia edilizia, in ogni edificio,

sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

6. Il Sindaco, con proprie ordinanze, può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
7. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
8. Fatte salve le normative in materia di imposta sulla pubblicità, nell'ambito di programmi o iniziative di incentivazione della Pubblica Amministrazione, la collocazione di insegne e targhe deve rispettare le caratteristiche individuate dell'Amministrazione Comunale al fine di salvaguardare il decoro dell'arredo urbano.

Art. 27 – Cura dei fabbricati e divieto di imbrattare i muri

1. È vietato danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche, la segnaletica stradale, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a cancellare a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione. In caso d'urgenza e di perdurante inerzia dei proprietari, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, il comune provvede all'immediata eliminazione degli elementi deturpanti, con spese a carico dei proprietari stessi.
2. Le disposizioni indicate al comma precedente rivestono carattere generale per tutto il perimetro urbano, con l'unica e circostanziata eccezione delle superfici murarie che il comune si riserva di destinare, con appositi provvedimenti e/o bandi pubblici, all'espressione grafica, artistica e socio-culturale di artisti e writers.

Art.28 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di

garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale, anche nell'ambito di programmi o iniziative di incentivazione della Pubblica Amministrazione.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. A seguito delle opere di manutenzione di cui ai commi precedenti, le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Art. 29 – Disposizioni particolari per la salvaguardia del verde

1. Per garantire la tutela di parchi, giardini ed aree verdi pubbliche, aperti o recintati, sono vietati i seguenti comportamenti, che possono compromettere l'habitat naturale e la piena fruizione degli spazi destinati alla collettività:

- a. cogliere i fiori, strappare le fronde e arrecare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche e a qualsiasi altro oggetto che vi sia collocato, ad uso pubblico o come ornamento;
 - b. circolarvi con veicoli a motore;
 - c. entrare nelle aiuole e nei recinti, laddove sia vietato;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia essa stanziale o migrante;
 - e. salire o comunque usare le attrezzature ed i giochi rivolti ai bambini in modo non corretto o da parte di persone di età differente da quella alla quale le attrezzature ed i giochi stessi sono destinati;
2. Ulteriori e più specifiche disposizioni verranno adottate con ordinanza del Sindaco.

Art. 30 – Disposizioni sul verde

1. In conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, i proprietari di terreni privati, giardini, fondi ed aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni ed i veicoli in transito. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
2. I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sulle aree pubbliche. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.
3. I proprietari di aree verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. Le disposizioni di cui ai punti sopra indicati si applicano anche ai proprietari di terreni aperti al pubblico.

Art. 31 – Corsi d'acqua: sicurezza e tutela ambientale

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fermo restando le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua non sono consentiti comportamenti che non rispettino l'ambiente o possano mettere a rischio l'incolumità delle persone. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. la balneazione, laddove segnalata da apposito cartello;

- b. compiere lavori di qualsiasi genere, salvo quelli espressamente autorizzati;
- c. lavare veicoli, oggetti o animali;
- d. gettare rifiuti di qualsiasi tipo e accatastare oggetti di qualsiasi genere.

Il divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.

2. I proprietari dei corsi d'acqua privati sono obbligati alla manutenzione degli stessi al fine di evitare esondazioni e allagamenti.

TITOLO IV – TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Art. 32 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le normative vigenti, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.
2. È sottoposta a maggiori tutele la fascia oraria tra le 24:00 e le 7:00, salvo le deroghe concesse in occasione di eventi di particolare rilevanza culturale e sociale.
3. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o attività di intrattenimento, in aree pubbliche o destinate alla collettività, devono riportare le condizioni prescritte dalla Commissione di vigilanza Pubblico Spettacolo, quando previste, nonché gli orari di chiusura da rispettare per garantire la tutela della quiete e delle tranquillità delle persone.
4. È comunque fatto obbligo del rispetto dei piani di zonizzazione acustica vigenti.

Art. 33 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, i titolari ed i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili ed i gestori di circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari ed i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari e non, nonché i titolari di attività similari devono assicurare che i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che arrechino disturbo all'esterno.
2. Salvo deroghe concesse dalle Amministrazioni interessate, gli intrattenimenti musicali con musica dal vivo o disc-jockey si intendono autorizzati sino alle ore 24:00.

Art. 34 – Rumori e schiamazzi in sede stradale

1. Salvo i casi autorizzati, nelle strade e nelle aree pubbliche è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali nelle strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è obbligatorio attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 35 – Abitazioni private-regolamenti condominiali – Esercizio di mestieri, arti ed industrie

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, fatta eccezione per le situazioni descritte nei paragrafi seguenti.
2. L'esecuzione di lavori di manutenzione all'interno di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita qualora siano adottati tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per evitare il disturbo, nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 08.00 e le ore 12.30 e tra le ore 13.30 e le ore 18.00 nei giorni feriali; tra le ore 09.00 e le ore 12.30 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
3. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, oltre all'osservanza delle norme contenute nel testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.
4. Le attività di cui al punto 3 devono essere limitate agli orari suddetti:

- Dal 1° aprile al 30 settembre	dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.30
- Dal 1° ottobre al 31 marzo	dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30
- Limitatamente alle giornate festive	dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00
5. Tuttavia è sempre facoltà del Comune vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti.

Art. 36 – Dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a 3 minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo.
3. I proprietari delle abitazioni o degli stabili, in caso di prolungata assenza, devono provvedere ad affidarne la custodia a persone di fiducia, facilmente reperibile in caso di necessità dovuto al suono dell'allarme.

4. Fatta salva l'applicabilità del Codice della Strada, nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto sul veicolo, la Polizia Locale o altro organo di Polizia può disporre la rimozione del veicolo, con spese a carico del trasgressore.

TITOLO V – ATTIVITA' LAVORATIVE

Art. 37 – Definizioni

1. Le attività lavorative si riferiscono a tutte le imprese commerciali, artigianali e industriali, nonché ad ogni altra attività lavorativa, in qualsiasi forma la si eserciti, ivi compresi i mestieri ambulanti (di tutti i settori, incluse, le attrazioni e gli spettacoli viaggianti). Il presente regolamento, pur nel rispetto delle rispettive normative, disciplina gli aspetti di rilevanza pubblica di tali attività.

Art. 38 – Promozione della salubrità e del senso civico nell'esercizio delle attività lavorative

1. Al fine di tutelare e promuovere la bellezza e la salubrità del territorio urbano, i locali esposti alla vista dei passanti e gli esercizi accessibili al pubblico devono essere in ogni momento puliti, ben mantenuti ed adeguatamente tinteggiati.
2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante ai rispettivi locali, liberandola da rifiuti, liquidi ed oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dalla clientela.

Art. 39 – Modalità di esposizione di merci e oggetti fuori dai negozi o in sede stradale

1. È permesso esporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti, nelle immediate adiacenze dell'edicola. Nel rispetto del decoro e della sicurezza, gli stessi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta, in modo da non causare rischi per le persone o intralciarne il passaggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti taglienti o comunque pericolosi, se ne dovrà garantire l'esposizione in modo tale da impedire che arrechino qualsiasi danno.
3. È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico, imbrattare i passanti, emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 40 – Artisti di strada

1. Non è consentito esercitare l'attività di artista di strada nelle zone limitrofe alle scuole, durante l'orario delle lezioni, quando la stessa rechi danno o pregiudizio alla normale attività di tali servizi.
2. Gli orari previsti per le prestazioni sono i seguenti:
 - dalle ore 09.00 alle ore 24.00

3. L'occupazione dello spazio in strada da parte dell'artista e dell'eventuale strumento od apparato utilizzato allo scopo, non rientra nella normativa che disciplina l'occupazione del suolo pubblico purché non superi, nel complesso, i mq 4 e sia costituita da materiale leggero, facilmente spostabile, attinente all'esibizione. L'occupazione temporanea del suolo pubblico è da ritenersi, pertanto, a titolo gratuito, Tale superficie può essere gratuitamente allargata fino ad un massimo di mq 20 in caso di installazioni artistiche (cosiddetta Urban Art).
4. Le esibizioni non devono impedire la visibilità delle vetrine né ostacolare gli accessi agli esercizi commerciali, artigianali o ad altre attività aperte al pubblico, o intralciare la circolazione veicolare o pedonale. Spetta comunque agli artisti stessi l'obbligo di mantenere adeguatamente pulita e libera da rifiuti liquidi o altri oggetti insudicianti l'area interessata dell'attività in questione.
5. L'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, dovrà essere una libera elargizione.
6. L'artista deve presentare richiesta di nulla osta in carta libera all'ufficio competente, indicando il luogo, la durata e gli orari dell'occupazione, le relative dimensioni, il tipo di attività. L'ufficio provvederà a rilasciare apposito nulla osta.
7. Per la promozione delle attività commerciali è consentito l'accordo con artisti di strada, che a tal fine può esibirsi nei pressi del negozio, senza arrecare pregiudizi di alcun tipo ai cittadini o alle attività limitrofe.
8. Sono assolutamente vietate le attività che comportino anche solo la semplice presenza di animali, l'esecuzione di giochi o attività che possano configurare il reato di gioco d'azzardo previsto dal vigente codice penale oppure altre che approfittino della buona fede ed ingenuità della gente.

Art. 41 – Manifestazioni temporanee

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, così come ogni altra simile costruzione che sia stata temporaneamente autorizzata, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni che potranno essere stabilite, in casi specifici. In particolare le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di tre metri intorno allo spazio occupato.
3. I cittadini che svolgono attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento sono tenuti ad evitare di richiamare gli spettatori in maniera rumorosa e molesta, rispettando gli

orari consentiti dall'autorizzazione ricevuta e non protraendo l'esibizione in ogni caso oltre le ore 24.00.

4. In occasione di particolari eventi, o in determinati luoghi e situazioni, l'Amministrazione può impartire disposizioni o specificazioni diverse, emettendo apposite ordinanze.

Art. 42 – Raccolta stracci

1. Chiunque svolga l'attività di recupero di stracci o altri oggetti usati, deve aver cura che durante le operazioni di raccolta o sgombero non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico.
2. La raccolta di fondi e di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta a provvedimento autorizzativo del Sindaco.
3. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali, provinciali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS, salvo autorizzazioni in deroga.
4. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Art. 43 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. È espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.

Art. 44 – Affissione manifesti

1. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati.
2. È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità o danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 45 - Pubblicità fonica e volantinaggio

1. La pubblicità fonica, se non preventivamente autorizzata, è vietata all' interno dei centri abitati. Se autorizzata potrà essere effettuata nelle seguenti fasce orarie: 09,00-12,30 e 15,00-20,00.
2. Le attività di volantinaggio dovranno essere preventivamente comunicate agli uffici comunali competenti nelle forme da loro ritenute più opportune.
3. Durante l' attività di volantinaggio gli esecutori non dovranno depositare, lanciare, lasciar cadere a terra materiali di alcun genere. In ogni caso dovranno provvedere alla raccolta del materiale e alla pulizia del suolo pubblico; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società incaricata del volantinaggio ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Art. 46 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, il Sindaco con propria ordinanza potrà vietare lo svolgimento di particolari attività.

TITOLO VI – POLIZIA ECOLOGICO - AMBIENTALE

Art. 47 – Tutela della vegetazione

1. Fatti salvi tutti i limiti ed i divieti in materia di legislazione e degli atti amministrativi regolamentari emanati dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, senza la preventiva autorizzazione comunale, è fatto divieto a chiunque di effettuare tagli e/o abbattimenti di vegetazione arborea ed arbustiva, ad eccezione dello scalvo periodico delle ceppaie e capitozze. Sono fatte salve le prescrizioni e le limitazioni operative riguardanti i boschi e le zone a vincolo paesaggistico ambientale. Non rientrano nel presente regolamento le essenze arboree presenti nei vivai e nei giardini privati, prive di particolare pregio.
2. Qualunque tipo di taglio e/o abbattimento di essenze arboree ed arbustive dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente preposto.
3. Al di fuori della previsione di cui all'art. 182 c. 6-bis del D. Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e fatte comunque salve le normative nazionali e regionali che impongano limiti ulteriori, è fatto divieto a chiunque di bruciare residui vegetali derivati dalla manutenzione del verde privato, le stoppie nei campi, la vegetazione spontanea lungo le rive e gli argini di tutti i corsi d'acqua, le scarpate, i terrazzamenti.
4. È fatto divieto a chiunque, di versare sul e/o nel terreno sali, oli esausti, prodotti chimici acidi o alcalini potenzialmente dannosi per la vegetazione.

Art. 48 – Fauna

1. È vietato a chiunque maltrattare, sottoporre a sevizie, abbandonare animali, nonché detenerli in modo da arrecare loro sofferenze.
2. È altresì vietato a chiunque catturare animali randagi e/o vaganti, in sostituzione degli organi istituzionalmente preposti.
3. Il rinvenimento di animali vaganti sul territorio comunale potrà essere segnalato all'Amministrazione per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani vaganti verrà richiesto l'intervento dell'A.T.S. della Provincia di Bergamo; il soggetto ricoverato presso la struttura potrà essere riscattato dal legittimo proprietario o, qualora quest'ultimo non dovesse essere rintracciato, trasferito al Canile Rifugio di riferimento del Comune, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria previsto dalla normativa vigente. Si rimanda, comunque, alle procedure del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.T.S. ed alla normativa in vigore.

4. È vietata a chiunque la cattura dei gatti che vivono in libertà, fatta eccezione per l'eventuale cattura degli stessi ai fini di sottoporli a sterilizzazione o per eventuali trattamenti sanitari oppure per il loro trasferimento, quando deciso dal Sindaco e verso altra località idonea, previa acquisizione del parere del competente Dipartimento di Prevenzione Veterinario.
5. È fatto divieto di detenere animali in spazi o locali angusti e malsani, privi di idonea illuminazione, di acqua e di cibo ed in assenza delle minime norme igieniche. Per gli animali allevati a scopi zootecnici si applicano le norme vigenti in materia relative alla detenzione e trasporto.
6. È vietato a chiunque detenere cani legati con catena corta e/o sprovvisti di riparo dagli agenti atmosferici.
7. È fatto divieto a chiunque di lasciare vagare incustoditi i cani di ogni tipo e razza su tutto il territorio del Comune.
8. In ogni caso è vietato nutrire o comunque offrire cibo e/o bevande su suolo pubblico a qualsiasi animale, fatta eccezione per le colonie feline riconosciute.

Art. 49 – Pascolo

1. È consentito effettuare il transito, la sosta ed il pascolo sul territorio comunale di armenti e greggi solo in conformità alle norme previste dal Regolamento specifico della Regione Lombardia. Gli spostamenti in ambito regionale degli animali per ragioni di pascolo vagante, alpeggio e transumanza sono soggetti all'obbligo di comunicazione preventiva al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'A.T.S. di pertinenza che provvede a informare l'A.T.S. di destinazione ed eventualmente le A.T.S. interessate al tragitto.

Articolo 50 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico, mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 51 – Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, devono percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgono i riti funebri per poi procedere, secondo le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, scortati dalla Polizia Locale o da personale volontario designato, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 52 – Processioni e manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni, che prevedano cortei di persone o di veicoli, devono seguire gli itinerari più brevi preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune, salvo particolari esigenze.
2. Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altri atti di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, deve darne avviso al Comando di Polizia Locale almeno dieci giorni prima delle cerimonie stesse.
3. Gli organizzatori sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite.

TITOLO VIII – SANZIONI

Art. 53 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2. La competenza nell'accertare le suddette violazioni spetta, alla Polizia Locale ed alle Forze dell'obbligo. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge.

Art. 54 – Sanzioni

1. Le violazioni di cui agli articoli 5, 11, 22, 25 comma 2, 30, 33 comma 1, 47 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 ad € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00.
2. Le violazioni di cui agli articoli 8, 31 comma 2 sono soggette alla sanzione amministrativa di € 500,00.
3. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere presentato agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi a tale obbligo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 50,00.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento descritto all'articolo 56, o non osservi i termini previsti, così come i cittadini che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, non esegua immediatamente gli interventi necessari, è soggetto a sanzione amministrativa compresa tra € 80,00 ed € 500,00 – pagamento in misura ridotta € 160,00.
6. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi di legge; è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. È facoltà del Comune, con provvedimento della Giunta, stabilire una sanzione unica per determinate violazioni e modificare gli importi previsti dal presente articolo.

Art. 55 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzati e ai locali di attività autorizzate

1. Per motivi di pubblico interesse, può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con apposito e motivato provvedimento, qualsiasi titolo autorizzatorio.

Art. 56 – Ripristino o rimozione delle opere abusive

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi e/o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore impone tale obbligo al trasgressore, esplicitando se il ripristino o la rimozione sia da realizzare immediatamente.
2. Qualora il trasgressore non provveda immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione richiesta, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 54 c. 6. In caso di mancata ottemperanza, si potrà provvedere comunque a tali operazioni, a spese dell'interessato.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Iter sanzionatorio

1. L'iter sanzionatorio relativo alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal presente Regolamento è regolato dalla L. 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 58 – Abrogazione norme

1. Sono abrogate le norme regolamentari contenute in altri testi contrastanti o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 59 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.